



COMUNE DI MANERBIO

PROVINCIA DI BRESCIA

COD. ENTE 10353

DELIBERAZIONE n. 35 del 21/05/2014

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di maggio, alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
ALGHISI SAMUELE	X		LORENZI DAVID	X	
BISSOLOTTI ANNAMARIA	X		MIGLIORATI GIUSEPPE	X	
BONINSEGNA MASSIMO	X		OLIVETTI MARCO	X	
CASARO FERRUCCIO	X		PAZZINI MARA	X	
CAVALLINI CRISTINA		X	SOLIMEO GIOVANNA	X	
COLUCCI GLORIA	X		UNGARO LUIGI	X	
FORNARI MARICA	X		VIVIANI PIERFAUSTO	X	
GOGNA CLAUDIO	X		ZUCCHI ALBERTO	X	
GOTTANI ROBERTO	X				

Presenti 16

Assenti 1

Partecipa all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. SALVATORE TARANTINO il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO DOTT. SAMUELE ALGHISI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al numero 1 dell'ordine del giorno.

Risultano altresì presenti gli Assessori esterni: BOSIO FABRIZIO, CARLOTTI NERINA MARIA TERESA, MASINI PAOLA, PRETI GIANDOMENICO, TOMASONI OMAR.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC, al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Preso atto che, con delibera n. 25 del 14/04/2014, si è provveduto all'approvazione del nuovo regolamento IMU, per adeguarlo alle nuove disposizioni normative;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto, in particolare, il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a- abitazioni con unico occupante;
- b- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e- fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f- superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale TASI, predisposta dal Servizio Tributi Comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 13 febbraio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 Aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali e, successivamente, il D.M. 29/04/2014, che ha ulteriormente differito lo stesso termine al 31/07/2014;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Sentiti gli interventi dei presenti, come riassunti nel documento allegato alla presente. Gli interventi integrali dei presenti risultano dalla registrazione della seduta, depositata agli atti della Segreteria;

Richiamati:

- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

Presenti in aula n. 16, assenti n. 1 (Cavallini) componenti del Consiglio Comunale;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Boninsegna, Casaro), astenuti n. 2 (Gottani, Zucchi), espressi in forma di legge;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

- 1) Di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)", come da bozza allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di prendere atto che il predetto regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014;
- 3) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 4) Di dichiarare, con separata votazione, che sortisce il seguente esito: voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Boninsegna, Casaro), astenuti n. 2 (Gottani, Zucchi), espressi in forma di legge, la immediata eseguibilità della presente, ai sensi dell'art.134 - comma 4° - del D.Lgs. 267/2000.

Proposta di Delibera del Consiglio Comunale

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

FAVOREVOLE sotto il profilo tecnico – art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Data 21/05/2014



Il responsabile di area
Dott. Rossano Marchiori

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

FAVOREVOLE sotto il profilo contabile – art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 21/05/2014




Il responsabile di area
Dott. Rossano Marchiori

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. Samuele Alghisi



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino



ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal: 23 MAG. 2014 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino



COMUNE DI MANERBIO
Provincia di Brescia

Allegati delibera C.C. n. 35 del 21/05/2014

- Regolamento TASI
- Dibattito consiliare
- Slides

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Tarantino





COMUNE DI MANERBIO

(Provincia di Brescia)

P.zza C. Battisti, 1 - Cap 25025

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Approvato con delibera C.C. n. 35 del 21/05/2014

Sommario

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	3
ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI	3
ARTICOLO 4 - SOGGETTI PASSIVI	3
ARTICOLO 5 - SOGGETTO ATTIVO	4
ARTICOLO 6 - BASE IMPONIBILE	4
ARTICOLO 7 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA	5
ARTICOLO 8 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI	6
ARTICOLO 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	7
ARTICOLO 10 - VERSAMENTI	7
ARTICOLO 11 - DICHIARAZIONE	8
ARTICOLO 12 - ACCERTAMENTO	8
ARTICOLO 13 - RISCOSSIONE COATTIVA	9
ARTICOLO 14 - SANZIONI ED INTERESSI	9
ARTICOLO 15 - RIMBORSI	10
ARTICOLO 16 - CONTENZIOSO	10
ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA	10

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Manerbio dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, modificata con il D.L. 16 del 6/03/2014 convertito nella legge 68 del 2/5/2014, per quanto concerne la componente relativa al tributo per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel Comune di Manerbio assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Articolo 3 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Articolo 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 %; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 5 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo è il Comune di Manerbio relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
 - c. ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che rispettano le condizioni stabilite ai fini IMU dall'art. 11 dello specifico regolamento, approvato con delibera C.C. n. 24 del 14/04/2014.

Articolo 7 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.
2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31

dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille .
7. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
8. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Articolo 8 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:
 - dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
 - dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
 - dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
2. Le detrazioni, se applicate, vengono determinate con la delibera di Consiglio Comunale che approva le aliquote;
3. Sono inoltre esenti le seguenti tipologie di immobili:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, (gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato) fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non.

Articolo 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 10 - VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, salvo diversa disposizione di legge intervenuta. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
4. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il 2014 il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base dell' 1 per mille, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il 2014 il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre

2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicato nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. n. 360/1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote.

5. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se superiore o pari a detto importo.
7. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 6,00.
8. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
9. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
10. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri.

Articolo 11 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

Articolo 12 - ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni, da effettuarsi in forma notificata.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli

omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 13 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 14 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo 12 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Non vengono applicate le sanzioni di cui ai commi precedenti in presenza delle seguenti condizioni attenuanti o esimenti:
Il contribuente sia stato indotto in errore nel computo e nel versamento dell'imposta da informazioni pubblicate sul sito ufficiale del Comune o da comunicazioni scritte di cui il contribuente stesso sia stato destinatario, purché debitamente comprovate.
7. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
8. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi legali nella misura del tasso vigente e con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 15 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 14, comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 10, comma 5, del presente regolamento (€ 6,00).

Articolo 16 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 17 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

DIBATTITO CONSILIARE RELATIVO ALLE DELIBERE C.C. N. 35 E N. 36 DEL
21/05/2014

Il Sindaco/Presidente del Consiglio legge l'oggetto del 1° punto iscritto all'ordine del giorno;

L'Assessore Masini introduce l'argomento. Precisa che la Commissione Consiliare si è riunita due volte per discutere in merito alla TASI. Il regolamento è stato condiviso con le Minoranze: non è stato imposto dalla Maggioranza, ma costruito insieme all'Opposizione. La TASI è una tassa sui servizi indivisibili, quali ad esempio la manutenzione del verde, la sicurezza, l'illuminazione pubblica, ecc., i cui costi sono sostenuti dai Comuni non su richiesta individuale dei cittadini, ma gravano su tutti. La TASI è stata creata in sostituzione dell'IMU, che non si paga più sulla prima casa;

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, dott. Marchiori, relaziona in merito all'argomento in oggetto, con l'ausilio di alcune slides, di cui illustra i contenuti e che si allegano alla presente. Descrive i vari aspetti che caratterizzano la TASI: riferimenti normativi, presupposto di imposta, soggetto passivo, base imponibile, aliquote, vincoli, possibili riduzioni, termini di approvazione del regolamento e delle aliquote e detrazioni, scadenze dei versamenti. Fa presenti le problematiche che deriverebbero dalla mancata approvazione della deliberazione, creando disagi sia per i cittadini che per gli Uffici Comunali;

L'Assessore Masini precisa che il regolamento per la TASI è molto simile a quello per l'IMU, poiché la TASI viene applicata e calcolata con gli stessi criteri previsti per l'IMU; la parte relativa alle aliquote è invece più complicata. Sono state fatte delle simulazioni per determinare il gettito che potrebbe derivare dalla TASI, poiché tale tributo deve coprire una serie di voci, ossia i servizi di pubblica sicurezza, illuminazione pubblica, manutenzione strade e viabilità, verde pubblico. A seguito delle simulazioni fatte, sono state determinate le aliquote. Per una forma di equità, è stato deciso di applicare il 3,3 per mille sulle prime case, per le quali non si paga più l'IMU, anziché applicarlo sulle seconde case e sugli altri fabbricati (negozi, capannoni, uffici, ...) per i quali viene già pagata l'IMU con aliquota massima. Sono state previste delle fasce per l'applicazione delle aliquote e relative detrazioni, che elenca facendo degli esempi, e sottolinea che si è cercato di non gravare troppo sui cittadini. Ci saranno sicuramente delle difficoltà per i cittadini nell'effettuazione dei calcoli, l'Ufficio Tributi sarà a disposizione per dare un aiuto e verranno predisposti dei prospetti per spiegare in maniera semplice le modalità di calcolo. Ricorda che la tassa viene applicata con l'aliquota massima, a causa del consistente deficit strutturale del Comune, e del fatto che si è ricorsi alla procedura di riequilibrio finanziario. Lo stesso Revisore dei Conti, che ha trasmesso il proprio parere, ha sottolineato la necessità di applicare le aliquote nella forma massima consentita. Si è cercato di non gravare sui cittadini, distanziando a tal fine le due rate, previste per giugno e dicembre;

Il Consigliere Comunale Casaro, Capogruppo "Lega Nord Padania", in qualità di Presidente della Commissione Consiliare I[^], ricorda che la Commissione si è riunita in due

occasioni per definire la parte impositiva della TASI. C'è stato un rapporto di collaborazione, discussione e confronto fra le varie forze politiche, subordinatamente alle parti da ciascuno rivestite (chi all'Opposizione, chi al Governo) ed alle tempistiche ristrette. La Commissione ha lavorato;

Il Consigliere Comunale Boninsegna, Capogruppo "Manerbio Siamo Noi", ritiene che la TASI vada a discapito del Comune e, soprattutto, dei cittadini. Lo Stato ha sottratto un gettito al Comune, costringendolo ad autofinanziarsi attraverso la TASI. Ha letto che il Comune di Varese ha proposto un giudizio di legittimità costituzionale sulla TASI, in quanto va a ledere il principio di capacità contributiva e di progressività sancito dalla costituzione;

Il Sindaco, rispetto a quanto affermato dal Consigliere Boninsegna, osserva che si sta assistendo ad una perdita di autonomia degli Enti Locali, che mette in difficoltà i Comuni. Purtroppo bisogna prendere atto delle normative;

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, dott. Marchiori, in merito all'intervento del Consigliere Boninsegna, relativo all'iniziativa del Comune di Varese, fa presente che il criterio di progressività sancito dalla costituzione dovrebbe operare in riferimento alle imposte, e non alle tasse, per le quali c'è un legame diretto tra il servizio richiesto dal cittadino e quanto quest'ultimo versa. Nel caso specifico si parla di una tassa, la TASI, che dal punto di vista tecnico, in realtà, è strutturata come un'imposta, non essendo legata ad uno specifico servizio richiesto dal cittadino, ma diretta a coprire i costi di servizi indivisibili, che venivano prima coperti con le imposte. L'IMU e l'ICI avevano questa funzione, erano imposte che andavano a coprire i costi dei servizi indivisibili. Il discorso della possibile incostituzionalità è legato più che altro alle scadenze differenziate, fra i cittadini che verrebbero a pagare l'acconto in giugno e quelli a settembre. Fa presente che i Comuni non hanno la possibilità di chiedere direttamente il giudizio circa la costituzionalità. Concorda, comunque, sul fatto che la TASI sia stata mal concepita e ha dato molti problemi agli operatori. Osserva che, nel caso in cui venga sollevato il giudizio di costituzionalità, i tempi possono essere molto lunghi e, quindi, ci si trova di fronte ad una legge che è efficace a tutti gli effetti e va applicata;

Il Consigliere Comunale Gottani, Capogruppo "Manerbio Insieme", osserva che si è dovuto trovare il modo per non gravare eccessivamente sui cittadini ed evitare difficoltà nel pagamento, con la possibilità che il Comune dovesse restituire parte di quanto versato. Non condivide il metodo di lavoro delle Istituzioni centrali, che hanno tolto l'IMU per poi prevedere l'istituzione della TASI. Sarebbe contrario ad approvare ora il regolamento, ma comprende tutte le difficoltà che ne deriverebbero, per cui, di fatto, vi è un'imposizione ad approvarlo. Fa presente le difficoltà dei cittadini, nei confronti dei quali ritiene non vi sia rispetto, soprattutto gli anziani. E' consapevole dello sforzo fatto dall'Amministrazione per evitare disagi ai cittadini, per cui, nonostante il proprio Gruppo non sia d'accordo sull'imposizione dello Stato, esprime voto di astensione;

Il Consigliere Comunale Casaro osserva che nel testo del regolamento sottoposto al Consiglio, non sono state inserite due variazioni proposte dalla Commissione Consiliare.

La prima riguarda l'art. 10, comma 2, ove era stato previsto di aggiungere la dicitura "salvo diversa disposizione di legge intervenuta", con riferimento alla scadenza delle due rate. La seconda riguarda invece l'art. 14, comma 4, ove è necessario correggere il numero del comma richiamato, che non deve essere il "comma 2 dell'articolo 12" ma il "comma 1 dell'articolo 12". In qualità di rappresentante della "Lega Nord", ricorda che entro il 30 maggio la deliberazione del Consiglio Comunale deve essere pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella sezione "Federalismo fiscale", ma non vede federalismo nella TASI, poiché ritiene che tale tassa sia stata istituita da Roma per sottrarre risorse finanziarie ai Comuni. Questo ammanco ha obbligato il Comune a "rimettere per l'ennesima volta le mani in tasca al cittadino". Ricorda che il Governo Berlusconi aveva azzerato l'IMU, con un maggiore trasferimento di denaro da Roma agli Enti Locali. In questo caso Roma ha deciso di non fare trasferimenti ai Comuni e di istituire questa tassa, lasciando che siano gli Enti Locali ad occuparsi di riscuoterla. Dichiaro di essere contrario a questa imposizione. Se ci fosse veramente il federalismo fiscale e l'Ente Locale potesse istituire delle tasse o imposte proprie, e gli introiti da esse derivanti dovessero restare sul territorio per fare dei servizi al cittadino, avremmo meno imposte e, forse, la macchina amministrativa locale funzionerebbe meglio. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha sbandierato la TASI, dicendo che i cittadini avrebbero pagato meno dell'IMU. Sulla base delle aliquote e detrazioni proposte dall'Amministrazione, ha calcolato l'ammontare della TASI, partendo da diversi valori della base imponibile, e lo ha confrontato con quello che si sarebbe pagato per l'IMU. Elenca i risultati ottenuti, che confermano che per la TASI si pagherà di più che per l'IMU. Fortunatamente il Comune ha stabilito delle detrazioni per le abitazioni con un valore basso, poiché la tassa, così come concepita, non è equa. E' consapevole della situazione economico-finanziaria del Comune, a fronte della quale non si può fare altro, ma il suo voto sarà contrario, non nei confronti dell'azione dell'Amministrazione Locale, ma della tassa, che è iniqua ed è imposta dallo Stato. Chiede all'Amministrazione di riunirsi per ridiscutere dell'IMU e della TASI, avendo dovuto procedere celermente;

Il Sindaco concorda sul fatto che la TASI non aggiunga nulla per l'Ente Locale. Ringrazia per il lavoro svolto all'interno della Commissione Consiliare, per moderare l'impatto della tassa. Effettivamente la rimodulazione, con le detrazioni previste, consente di ridurre l'impatto sulle abitazioni di minor valore. E' disponibile per una collaborazione;

L'Assessore Masini condivide il parere negativo sulla TASI, che è iniqua. Proprio per questo, con le detrazioni, si è cercato di andare incontro alle rendite più basse, anche se la tassa è strutturata in maniera tale da non concedere molto margine di manovra. E' disponibile a rivedere l'IMU e la TASI. Ricorda che il gettito della tassa in oggetto, andrà a coprire esclusivamente i costi dei servizi indivisibili;


Il Consigliere Comunale Olivetti, Capogruppo "Patto Civico", osserva che l'approvazione della TASI è un capitolo delicato del percorso amministrativo, come ogni nuova tassa che lo Stato decide di creare, soprattutto se vi sono criteri nebulosi come in questo caso. Concorde con il tentativo fatto per creare una certa equità nell'applicazione della tassa. Ringrazia quella parte dell'Opposizione che si è rapportata con la Maggioranza nell'ambito delle Commissioni, dando suggerimenti e consigli, che sono stati ben accolti.

E' consapevole che la TASI sarà gravosa, ma le aliquote vengono approvate in maniera responsabile, creando un meccanismo proporzionale che vada a favore delle persone meno abbienti. La speranza è che per il prossimo anno si possa alleggerire il peso della fiscalità per i cittadini, pur sempre nell'ottica della salvaguardia del bilancio;

Il Consigliere Comunale Casaro afferma che è ovvio che la TASI non è un surplus e copre esclusivamente il pagamento dei servizi indivisibili, ma la stessa copertura di questi servizi fino ad oggi era fatta con altri tributi. Sottolinea che la TASI copre l'ammancio di trasferimento di risorse da parte di Roma, deciso unilateralmente;

Il Sindaco pone in votazione l'approvazione del regolamento, nel testo comprensivo degli emendamenti proposti dalla Commissione Consiliare, ed illustrati dal Consigliere Comunale Casaro, Presidente della stessa, con l'esito riportato nel testo della deliberazione;

Gli interventi integrali dei presenti risultano dalla registrazione della seduta, depositata agli atti della Segreteria.



Comune di Manerbio

Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)

Riferimenti normativi


Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014),
commi 639,669 e seguenti, così come
modificata dal DL 16 del 6/3/2014,
convertito nella legge n. 68 2/5/2014.

Presupposto d'imposta


possesso o detenzione dei seguenti immobili:

Abitazione principale (escluse le categorie A/1 A/8 A/9, compresi i fabbricati agricoli ad uso abitativo)
Fabbricati strumentali all'agricoltura
Aree edificabili
Altri fabbricati
Immobili esclusi: terreni agricoli


Soggetto passivo



Base Imponibile



Aliquote



Vincoli

Vincoli relativi alle aliquote per ciascun tipo di immobile.

(comma 677)

aliquota IMU 2013 + aliquota TASI
≤ aliquota max IMU 2013

Vincoli relativi alla maggiorazione dello 0,8 %

(comma 677)

Parte del maggior gettito deve servire per finanziare detrazioni d'imposta o misure tali da generare un carico d'imposta equivalente o inferiore a quanto determinato per l'IMU

Possibili riduzioni

adottabili mediante regolamento per particolari fattispecie.

(Comma 679)

Abitazione con unico occupante


Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale

Locali diversi dalle abitazioni per uso stagionale

Abitazioni soggetti residenti all'estero

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Per abitazioni occupate da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare



Il Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione:

(Comma 688)

Approva il regolamento
(con indicazione dei servizi indivisibili e relativi costi da coprire)

Delibera le aliquote e le detrazioni

Scadenza dei versamenti

